

Concorso **130** **COMMISSARI** **POLIZIA DI STATO**

MANUALE COMPLETO PER LA PROVA PRESELETTIVA

MINISTERO DELL'INTERNO

Diritto penale
Diritto processuale penale
Diritto civile
Diritto costituzionale
Diritto amministrativo



ESTENSIONE ONLINE
con **QUIZ** e altri
APPROFONDIMENTI
su tutte le materie

PRESENTAZIONE

Nella G.U. n. 25 del 30 marzo 2021 è stato pubblicato il bando del concorso per **130 COMMISSARI** della **POLIZIA DI STATO**.

Giuffrè Francis Lefebvre e ABC Concorsi ti accompagnano nella preparazione con la nuova collana dedicata ai **Concorsi**: contenuti d'autore, messi a punto da **esperti** nella **formazione** per esami e concorsi.

Nel manuale sono trattate, con un **linguaggio chiaro** ed **immediato**, le materie oggetto della **prova preselettiva**.

I **moduli** delle varie materie sono composti da una **parte teorica**, semplice e completa, arricchita da:

- **FRASEOLOGIA**, frasi di stile riferite agli istituti giuridici;
- **DIZIONARIO GIURIDICO**, parole chiave relative a concetti giuridici fondamentali;
- **DOMANDE E RISPOSTE**, quesiti commentati sulle materie indicate nel bando;
- **SCHEMI RIEPILOGATIVI**, schede sintetiche utili per il ripasso.

In aggiunta l'**estensione online** con:

- **QUIZ** a risposta multipla, indispensabili per un ripasso.
- **Approfondimenti** e **Aggiornamenti** sul concorso.

ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALL'ESTENSIONE ONLINE.

L'estensione online contiene materiale riservato agli acquirenti del volume.

- ➔ **Registrati** gratuitamente al sito **PraticantieConcorsi.it**
- ➔ **Accedi** alla sezione **COMMISSARI**
- ➔ **Attiva** il codice personale presente nel volume inserendolo nel box dedicato all'offerta.

AUTORI

ALBERTO FILIPPINI

Avvocato cassazionista, responsabile da venti anni dei corsi di formazione per praticanti avvocati Abclex, annuale e intensivo, oltre che autore di numerose pubblicazioni Giuffrè Francis Lefebvre e responsabile di ABC Concorsi.

Un ringraziamento specifico agli autori che hanno collaborato, gli Avv.ti:

DEBORA MARIA CURRELI, SIMONA MURGIA, VIOLA ZUDDAS, PATRIZIA GRISPU, CARLO CURRELI, ELEONORA PINTUS.

Per prepararti al meglio, segui anche le lezioni contenute all'interno dei nostri e-learning.



elearning.gflformazione.it

SOMMARIO

DIRITTO PENALE

Capitolo 1	
Il principio di legalità e la imputabilità	3
Capitolo 2	
L'elemento materiale del reato	21
Capitolo 3	
Il nesso di causalità	31
Capitolo 4	
Il dolo	45
Capitolo 5	
La colpa	55
Capitolo 6	
La preterintenzione e la responsabilità oggettiva	67
Capitolo 7	
La consumazione ed il tentativo	81
Capitolo 8	
Le cause di giustificazione (prima parte)	93
Capitolo 9	
Le cause di giustificazione (seconda parte)	105
Capitolo 10	
Le cause di esclusione della colpevolezza. Brevi cenni sulle cause di non punibilità e di estinzione del reato	119
Capitolo 11	
Il concorso di persone nel reato	135
Capitolo 12	
Il concorso di reati	149
Capitolo 13	
Il reato circostanziato	161

PROCEDURA PENALE

Capitolo 1	
I principi generali	181
Capitolo 2	
I soggetti del procedimento penale	193
Capitolo 3	
Gli atti	207
Capitolo 4	
Le prove	215
Capitolo 5	
Le misure cautelari	225
Capitolo 6	
Il procedimento ordinario	235
Capitolo 7	
I procedimenti speciali e gli altri procedimenti	251
Capitolo 8	
Le impugnazioni	263
Capitolo 9	
Il giudicato e l'esecuzione penale	271
Capitolo 10	
I rapporti giurisdizionali con le autorità straniere	279

DIRITTO CIVILE

Capitolo 1	
Le persone fisiche e le persone giuridiche	289
Capitolo 2	
La famiglia	293
Capitolo 3	
Le successioni ereditarie	303

Capitolo 4	
Le donazioni	315
Capitolo 5	
La proprietà e gli altri diritti reali	319
Capitolo 6	
Il possesso	331
Capitolo 7	
Le obbligazioni	345
Capitolo 8	
I contratti in generale	359
Capitolo 9	
Il contratto di compravendita	373
Capitolo 10	
Il contratto di appalto	385
Capitolo 11	
Le altre fattispecie contrattuali: cenni	395
Capitolo 12	
I fatti illeciti	401
Capitolo 13	
Ipotesi speciali di responsabilità	411
Capitolo 14	
Il risarcimento del danno	419
Capitolo 15	
La tutela giurisdizionale dei diritti	427

DIRITTO COSTITUZIONALE

Capitolo 1	
La norma giuridica e le situazioni giuridiche soggettive	435
Capitolo 2	
Forme di Stato e forme di Governo	443

Capitolo 3	
Le fonti del diritto	461
Capitolo 4	
Gli enti autonomi territoriali	481
Capitolo 5	
Diritti e libertà	501
Capitolo 6	
Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale	527

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Capitolo 1	
Le fonti	561
Capitolo 2	
I soggetti del diritto amministrativo e l'organizzazione della P.A. ...	575
Capitolo 3	
I beni pubblici	589
Capitolo 4	
L'attività della P.A., il procedimento e il provvedimento amministrativo	599
Capitolo 5	
La patologia dell'atto amministrativo, il potere di autotutela e il sistema dei controlli	617
Capitolo 6	
I contratti della Pubblica Amministrazione	631
Capitolo 7	
L'espropriazione per pubblica utilità	643
Capitolo 8	
La responsabilità della Pubblica Amministrazione	655

DIRITTO PENALE

- Capitolo 1. Il principio di legalità e la imputabilità
- Capitolo 2. L'elemento materiale del reato
- Capitolo 3. Il nesso di causalità
- Capitolo 4. Il dolo
- Capitolo 5. La colpa
- Capitolo 6. La preterintenzione e la responsabilità oggettiva
- Capitolo 7. La consumazione ed il tentativo
- Capitolo 8. Le cause di giustificazione (prima parte)
- Capitolo 9. Le cause di giustificazione (seconda parte)
- Capitolo 10. Le cause di esclusione della colpevolezza. Brevi cenni sulle cause di non punibilità e di estinzione del reato
- Capitolo 11. Il concorso di persone nel reato
- Capitolo 12. Il concorso di reati
- Capitolo 13. Il reato circostanziato

IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E LA IMPUTABILITÀ

DIRITTO

1. Brevi cenni sui principi del diritto penale.

Il diritto penale si fonda sui seguenti principi:

- **principio di legalità** (*nullum crimen, nulla poena sine lege*): secondo tale principio, nessuno può essere punito se non per un fatto previsto tassativamente ed espressamente come reato da una norma preesistente rispetto al compimento di tale fatto;
- **principio di materialità** (*cogitationis poenam nemo patitur*, ovvero *nullum crimen sine actione*): il reato deve consistere necessariamente in una condotta umana, attiva od omissiva, che assuma rilevanza nel mondo esteriore attraverso una sua corporeità, non potendo essere sanzionato il mero pensiero colpevole;
- **principio di offensività** (*nullum crimen sine iniuria*): ai sensi del principio *de quo*, è possibile applicare una sanzione penale solo laddove sia stata cagionata un'offesa a un bene giuridico, attraverso una lesione dello stesso, ovvero mediante l'esposizione di questo a pericolo, quando ritenuta sufficiente. I beni giuridici tutelati sono, in primo luogo, espressamente indicati dal legislatore, sulla base della collocazione sistematica della norma: specificamente, il Libro II del codice penale, riguardante i delitti in particolare, è suddiviso in Titoli, Capi e Sezioni, i quali, in linea di massima, individuano i beni giuridici tutelati dalle norme in essi contenute; tuttavia, tale indicazione non deve ritenersi esaustiva, potendo la medesima fattispecie di reato ledere una pluralità di beni giuridici;

Esempio:

- Libro II, Titolo I, "Dei delitti contro la personalità dello Stato"; Capo I, "Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato"; Capo II, "Dei delitti contro la personalità interna dello Stato", ecc.; peraltro, il reato di concussione *ex* ART. 317 C.P. tutela, da un lato, il prestigio e la correttezza della pubblica amministrazione, dall'altro, l'integrità patrimoniale del privato, nonché la libertà del suo consenso; anche il reato di abuso d'ufficio *ex* ART. 323 C.P. ha natura plurioffensiva: oltre a ledere il buon andamento della pubblica amministrazione, costituisce un'offesa all'interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti costituzionalmente garantiti; ecc.;
- **principio di colpevolezza** (*nullum crimen sine culpa*): sancito dall'ART. 27, COMMA 1, COST., ai sensi del quale "la responsabilità penale è personale", si traduce nella configurabilità di una responsabilità penale solo qualora tutti gli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore del fatto posto in essere dal soggetto agente siano a lui soggettivamente riconducibili, in quanto sorretti da dolo o da colpa.

2. Brevi cenni sull'imputabilità.

In tema di colpevolezza non può non farsi qualche breve cenno a un istituto fondamentale del diritto penale, che secondo alcuni costituisce un presupposto essenziale del predetto principio, mentre secondo altra parte della dottrina è autonomo rispetto allo stesso: l'imputabilità.

ART. 85, COMMA 1, C.P.: *Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.*

Il secondo comma precisa che “È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere”.

Il primo requisito perché un fatto di reato possa essere attribuito al suo autore è che questi, nel momento in cui ha agito, fosse imputabile, ossia capace di intendere e di volere.

- La **capacità di intendere** riguarda l’attitudine del soggetto agente a comprendere il significato di quanto posto in essere, nonché le conseguenze della sua azione e il disvalore della stessa;
- la **capacità di volere** riguarda, invece, la sua capacità di autodeterminarsi liberamente e di dominare i propri impulsi ad agire.

→ La congiunzione “e” tra i due requisiti sopra indicati comporta che, perché un soggetto sia imputabile, sia necessaria la contemporanea presenza di entrambi. L’assenza anche di uno soltanto di questi, dunque, comporta l’incapacità del soggetto agente e, quindi, l’esclusione della sua responsabilità penale.

Peraltro, giova precisare che sussistano **tre ipotesi** in cui, seppure il fatto di reato sia stato commesso da un soggetto incapace, si configuri, comunque, una responsabilità penale:

- **ART. 111 C.P.**, “Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile”: del fatto commesso dal c.d. autore immediato, in quanto non imputabile o non punibile, ne risponde penalmente il c.d. autore mediato, ossia colui che lo abbia determinato a commetterlo (tale argomento verrà approfondito nel Capitolo sul Concorso di persone nel reato);
- **ART. 86 C.P.**, “Determinazione in altri dello stato di incapacità allo scopo di far commettere un reato”: tale ipotesi si verifica laddove taluno ponga altri nello stato di incapacità di intendere e di volere al fine di fargli commettere un reato; di quest’ultimo risponderà penalmente il soggetto che abbia determinato il predetto stato, e non colui che abbia concretamente commesso la fattispecie criminosa;
- **ART. 87 C.P.**, “Stato preordinato di incapacità d’intendere o di volere”: quando taluno si ponga coscientemente in uno stato di incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere un reato, ovvero di prepararsi una scusa per lo stesso, questi sarà comunque chiamato a rispondere di quanto commesso, dovendo la sua responsabilità penale valutarsi nel momento in cui questi abbia scelto volontariamente di mettersi nella predetta condizione. In questo caso, si parla di *actio libera in causa*; la medesima disciplina si applica anche alle ipotesi di cui agli ARTT. 92, COMMA 2 e 93 C.P. (rispettivamente: ubriachezza e uso di sostanze stupefacenti preordinati alla commissione di un reato), ma in questo caso la pena è aumentata.

Al di fuori di tali ipotesi, qualora l’autore del reato sia soggetto non imputabile, non si configurerà alcuna responsabilità penale.

Il codice penale individua un elenco non tassativo di cause di esclusione dell’imputabilità, le quali possono essere distinte in tre categorie, a seconda della loro natura:

● **cause di natura patologica:**

- **ART. 88 C.P.**, “Vizio **totale** di mente”: non sussiste alcuna responsabilità penale in capo a colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era affetto da qualsivoglia malattia di tipo psichico, ovvero da un disturbo della personalità, seppure non inquadrato in alcuna classificazione nosografica, che siano stati tali da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere di questi. Al più, il soggetto affetto da vizio totale di mente potrà essere assoggettato alla misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, *ex* ART. 222 C.P. Peraltro, il D. L. n. 211/2011, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, ha previsto che, a far data dal primo aprile 2015, tale misura di sicurezza debba essere eseguita presso le c.d. Rems (“Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza”);

- **ART. 89 C.P.**, “Vizio **parziale** di mente”: differentemente dall’ipotesi *ex* Art. 88 c.p., nel vizio parziale di mente l’infermità è tale non già da escludere completamente la capacità di intendere e di volere del soggetto agente, bensì da limitarla in modo serio; in questo caso, la responsabilità penale non sarà esclusa, ma il giudice dovrà operare una diminuzione di pena: si tratta, invero, di una circostanza attenuante, in quanto tale, soggetta al giudizio di bilanciamento *ex* ART. 69 C.P. Sussistendone i presupposti, potrà, inoltre, applicarsi una misura di sicurezza *ex* ART. 219 C.P.

→ Il vizio di mente, totale o parziale che sia, deve essere accertato attraverso una **perizia psichiatrica**; non rientrano nel concetto di infermità *ex* Artt. 88-89 c.p. gli stati emotivi o passionali, i quali, ai sensi dell’**ART. 90 C.P.**, “*non escludono né diminuiscono l’imputabilità*”.

- **ART. 96 C.P.**, “Sordomutismo”: tale norma si riferisce genericamente a qualsivoglia forma di sordomutismo, congenito o acquisito; la disciplina *de qua* prevede che, qualora il sordomutismo dal quale l’autore del reato sia affetto, fosse tale da escludere, ovvero ostacolare, al momento del fatto, la capacità di intendere o di volere di questi, dovrà applicarsi quanto disposto *ex* Artt. 88 o 89 c.p. Peraltro, il giudice dovrà accertare caso per caso l’imputabilità del sordomuto.

● **cause di natura tossica:**

- **ART. 91 C.P.**, “Ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore”: in tale ipotesi è prevista la non imputabilità del soggetto agente, ovvero una riduzione di pena, a seconda che l’ubriachezza, di natura accidentale (dovuta, appunto, a caso fortuito o forza maggiore) fosse tale da escludere totalmente (c.d. ubriachezza piena), ovvero da far scemare seriamente, senza peraltro escluderla (c.d. ubriachezza non piena), la capacità di intendere e di volere del soggetto agente;
- **ART. 92 C.P.**, “Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata”: ai sensi del primo comma, quando non si tratti di ubriachezza accidentale, l’incapacità che derivi da tale stato non esclude né diminuisce l’imputabilità del soggetto agente. In ordine al secondo comma (ubriachezza preordinata), si rimanda a quanto già detto *ex* ART. 87 C.P. La stessa disciplina si applica anche all’ipotesi *ex* **ART. 93 C.P.**, “Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti”, sempre che l’assunzione delle predette sostanze non fosse accidentale (diversamente, anche per l’assunzione accidentale di sostanze stupefacenti dovrà applicarsi la disciplina *ex* ART. 91 C.P.).

Anche le ipotesi *ex* Artt. 92 e 93 c.p. costituiscono delle *actiones liberae in causa* e comportano una valutazione dell’imputabilità del soggetto non già nel momento in cui questi abbia agito, bensì in un momento antecedente, quando questi si sia posto volontariamente in uno stato di incapacità di intendere e di volere; sotto tale aspetto, le ipotesi *de quibus*, operando una finzione di imputabilità, sembrerebbero assumere natura di responsabilità oggettiva.

- **ART. 94 C.P.**, “Ubriachezza abituale”: la richiamata norma prevede un aumento di pena laddove il soggetto agente abbia agito in uno stato di ubriachezza e questo sia abituale. Il secondo comma prevede che “*agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza*”. Ai sensi dell’Art. 94, comma 3, c.p., si opererà un aumento di pena anche nel caso in cui il soggetto abbia agito in stato di intossicazione abituale da sostanze stupefacenti. In entrambe le ipotesi, potrà, inoltre, applicarsi la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, o — a seconda dei casi — della libertà vigilata, *ex* ART. 221 C.P.
- **ART. 95 C.P.**, “Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti”: nel caso sussista, in capo all’agente, uno stato **permanente** di alterazione patologica, tale da incidere sul

suo sistema nervoso con conseguenti psicopatie, si applica la medesima disciplina prevista ex Artt. 88-89 c.p., a seconda che la predetta patologia abbia escluso completamente, ovvero solamente ridotto grandemente, la sua capacità di intendere e di volere.

● **cause di natura fisiologica:**

- **ART. 97 C.P.**, “Minore degli anni quattordici”: sussiste una presunzione assoluta di non imputabilità in capo ai soggetti infraquattordicenni. Al più, ai sensi dell’ART. 224 C.P., qualora ne sussistano i presupposti, a tali soggetti sarà possibile applicare la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario o della libertà vigilata.
- **ART. 98 C.P.**, “Minori degli anni diciotto”: nel caso in cui l’autore del reato abbia già compiuto quattordici anni, ma sia ancora infradiciottenne, la sua imputabilità dovrà essere **accertata caso per caso**, ma la pena sarà diminuita. L’accertamento della capacità di intendere e di volere di questi dovrà essere compiuto in concreto, avendo riguardo alla loro maturità intellettuale e fisica. Il secondo comma precisa, inoltre, che *“quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale”*. Anche al minore infradiciottenne, così come a quello infraquattordicenne, saranno applicabili le anzidette misure di sicurezza.

→ A contrario, deve dedursi che il soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno d’età debba essere considerato imputabile, salvo che ricorra una delle cause di esclusione dell’imputabilità precedentemente analizzate.

Torniamo ora alla trattazione dei principi costituzionali sui quali si fonda il diritto penale.

3. In particolare: il principio di legalità.

Ratio: affermatosi durante l’Illuminismo, il principio di legalità risponde all’esigenza di temperare l’eccessiva durezza del sistema sanzionatorio penale, da un lato, garantendo pene più miti, dall’altro, limitando la potestà punitiva dello Stato, al fine di sottrarre il cittadino a un potere esecutivo e giudiziario arbitrario.

Riferimenti normativi:

ART. 1, C.P., Reati e pene: disposizione espressa di legge;

ART. 199 C.P., Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge;

ART. 14, DISP. PREL. C.C., Applicazione delle leggi penali ed eccezionali;

ART. 25, COMMA 2 e 3, COST.

Dal principio *de quo* derivano quattro importanti **corollari**, i primi dei quali rappresentano un limite per il legislatore, mentre i restanti limitano l’attività del giudice:

- a) principio di riserva di legge penale;
- b) principio di tassatività;
- c) principio del divieto di analogia;
- d) principio di irretroattività della legge.

4. A) Principio di riserva di legge.

Può essere sintetizzato nel brocardo latino *nullum crimen, nulla poena sine lege poenali scripta*.

Il principio in esame conferisce il **monopolio normativo penale al potere legislativo**, sottraendolo al potere esecutivo, e implica il divieto di punire una data condotta come reato, in assenza di una **legge scritta preesistente** che lo configuri come tale, prevedendone la relativa sanzione.

→ Ne deriva che non possano costituire fonti del diritto penale **né le leggi non scritte, né le fonti scritte diverse dalla legge** (atti del potere esecutivo o della pubblica amministrazione).

Occorre domandarsi se il principio di riserva di legge comporti una totale estromissione del potere esecutivo dalla competenza penale, ovvero se sia ad esso consentita quantomeno la possibilità di emanare atti (quali regolamenti, decreti ministeriali o provvedimenti amministrativi) che integrino le norme emanate dal Parlamento: riserva di legge da intendersi in senso assoluto o relativo?

- Inizialmente, riserva **relativa**: si ammetteva che il legislatore potesse limitarsi a individuare le linee fondamentali da seguire nella disciplina di una data fattispecie, lasciando all'amministrazione il compito di completarla;
- attualmente, secondo la dottrina, la riserva deve essere considerata **assoluta**: solo la legge può disciplinare la materia "riservata", dovendo escludersi qualsiasi fonte sub legislativa.

La rigidità di tale interpretazione è stata temperata dalla concezione prevalente di **riserva di legge tendenzialmente assoluta**: ferma restando la competenza esclusiva del potere legislativo in ordine alle scelte di fondo concernenti le norme incriminatrici, l'interpretazione *de qua* consente il rinvio a fonti sublegislative limitatamente a **mere specificazioni a carattere tecnico**, riguardanti singoli elementi della fattispecie di reato già individuati dalla legge. Per contro, perché possa considerarsi soddisfatto il principio di legalità, è necessario che la legge dello Stato indichi con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena.

Il principio testé esposto, sancito da numerose pronunce della Corte Costituzionale (la prima delle quali Corte Cost., 23 marzo 1966 n. 26), conferisce, quindi, legittimità costituzionale a:

- **norme penali in bianco**: norme in cui la sanzione sia stata determinata in modo puntuale, mentre il precetto risulti essere generico e debba essere specificato da atti normativi di grado inferiore (regolamenti e provvedimenti amministrativi) (es.: Art. 650 c.p.);
- c.d. **rinvio fisso**: ipotesi in cui la legge si limiti a sanzionare penalmente l'inosservanza di regole di condotta disciplinate da un determinato regolamento preesistente.

Nulla quaestio, invece, in ordine alla legittimità costituzionale di quelle leggi che individuino il nucleo essenziale della fattispecie di reato, con la relativa sanzione, conferendo a una fonte subordinata il compito di specificare in senso tecnico uno o più elementi della stessa;

Esempio:

D.P.R. n. 309/1990: ai fini dell'individuazione delle sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 13 si ricorre alle Tabelle, il cui elenco viene aggiornato periodicamente con Decreto del Ministero della Salute.

A questo punto della trattazione, occorre individuare le **fonti del diritto penale**:

- Costituzione e leggi costituzionali emanate dall'Assemblea Costituente;
- Leggi ordinarie formali (Artt. 70-74 Cost.);
- Decreti legge (Art. 77, commi 2 e 3, Cost.);
- Decreti legislativi (Artt. 76-77, comma 1, Cost.);
- Bandi militari, emanati dall'autorità militare, che assumono forza di legge nel territorio in cui si esplica il comando (Artt. 17-20, c.p.m.g.);
- Ordinanze di pubblica sicurezza, nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di pericolo pubblico (Artt. 214-216 T.U.L.P.S.).

Sono, invece, **escluse**:

- Leggi regionali, ex Art. 117 Cost. (peraltro, si ammette che possano prevedere cause di giustificazione);

- Consuetudine (per una parte della dottrina, si ammette la sola consuetudine integratrice);
- **Atti normativi dell'U.E.:** peraltro, in virtù del **principio della diretta applicabilità** del diritto comunitario nell'ordinamento interno degli Stati membri, si riconoscono **effetti limitativi** alla norma comunitaria direttamente applicabile (regolamento o direttiva *self-executing*) nei confronti della norma penale in contrasto con essa, la quale dovrà considerarsi *tamquam non esset*, e quindi dovrà essere disapplicata. La norma comunitaria produce, altresì, i c.d. **effetti espansivi**, imponendo l'assimilazione, ovvero l'armonizzazione della disciplina nazionale a quella europea, laddove la norma penale tuteli interessi giuridici comunitari.

5. B) Principio di tassatività.

Anche tale principio è sintetizzabile nel brocardo latino *nullum crimen sine lege poenali scripta et stricta*.

Il principio di tassatività, noto anche come “principio di determinatezza”, attiene alla **tecnica di formulazione del precetto penale** e impone al legislatore di determinare con precisione la fattispecie criminosa, mediante l'impiego di espressioni univoche, che descrivano fatti accertabili empiricamente, al fine di individuare tassativamente quali condotte assumano rilevanza penale e, per converso, quali debbano essere considerate lecite.

Ratio: tanto più la legge è certa, quanto più sarà possibile evitare eventuali abusi da parte del potere giudiziario. Inoltre, l'osservanza del principio in esame consente al cittadino di autodeterminare liberamente la sua condotta, conoscendo preventivamente le conseguenze penali che dalla stessa possano derivare.

Riferimenti normativi: pur non essendo espressamente sancito dalla Costituzione, il principio di tassatività si evince dall'**ART. 25 COST.**, rappresentando un completamento logico del principio della riserva di legge, nonché del principio di irretroattività, che analizzeremo a breve. Inoltre, esso è contemplato esplicitamente dall'**ART. 1, C.P.**

Oggetto del principio di tassatività: esso riguarda non solo le norme incriminatrici, ma anche quelle che disciplinano le cause di giustificazione, che modificano o estinguono la punibilità, ovvero che regolano gli istituti di parte generale.

Grado di determinatezza richiesto: non potendo assicurarsi l'assoluta certezza nell'interpretazione della legge, è richiesta quantomeno la **maggiore certezza possibile**.

Essa si raggiunge mediante specifiche **tecniche di formulazione delle norme**. In particolare, si ricorre a:

- **elementi descrittivi:** si tratta di concetti naturalistici o numerici, attinenti alla realtà empirica e all'esperienza comune;
- **elementi normativi:** sono concetti definibili mediante il ricorso ad altre norme, **giuridiche** (penali, civili, ecc.) o **extragiuridiche** (regole sociali, culturali o etiche, ma anche tecniche, scientifiche, ecc.).

Essi, a loro volta, possono essere:

- **rigidi:** laddove esprimono concetti immediatamente percepibili, consentendo un'agevole sussunzione del fatto concretamente verificatosi alla fattispecie astratta di riferimento;

Esempio:

in ordine agli elementi descrittivi: ART. 575 C.P.: “*chiunque cagiona la morte di un uomo (...)*”; ART. 112 C.P.: “*(...) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più (...)*”; per quanto concerne gli elementi normativi: ART. 632 C.P.: rif. concetto di proprietà individuato dal diritto civile;

- **elastici**: quando la realtà qualitativa o temporale espressa dalla norma non sia rigidamente circoscritta, lasciando al giudice un margine di apprezzamento, sempre adeguatamente contenuto e ridotto, non potendo sconfinare nel mero arbitrio di questi;

Esempio:

ART. 699, COMMA 3, C.P.: rif. temporale “di notte”; ART. 624 C.P., concetto giuridico di altruità della proprietà; ecc.

Contrastano, invece, con il principio di tassatività **i concetti vaghi o indeterminati**, poiché, in ragione della loro estrema equivocità, non consentono di stabilire con certezza la condotta vietata dalla norma.

Esempio:

ART. 603 C.P., in tema di plagio, rif. “totale stato di soggezione”: la Corte Cost., con sentenza n. 96/1981, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’anzidetta fattispecie per difetto di determinatezza.

6. C) Principio del divieto di analogia.

Al principio di tassatività è riconducibile il divieto di analogia.

→ L’analogia è il procedimento attraverso il quale una determinata ipotesi, non espressamente disciplinata dalla legge, venga regolata da una norma riguardante un’ipotesi simile (c.d. *analogia legis*), ovvero da un principio generale dell’ordinamento (c.d. *analogia iuris*).

La somiglianza tra il caso non espressamente disciplinato dalla legge e quello tipizzato consente di ravvisare tra le due fattispecie la **medesima ratio**.

Riferimenti normativi: l’ordinamento giuridico da un lato ammette il procedimento per analogia quale criterio di integrazione di eventuali lacune normative (ART. 12, COMMA 2, DISP. PREL. C.C.); dall’altro, all’ART. 14, DISP. PREL. C.C., prevede che “*le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati*”.

Peraltro, secondo la dottrina prevalente, **il divieto di analogia riguarda solamente quella in malam partem**, avente ad oggetto le norme penali incriminatrici o punitive; **deve, invece, ammettersi l’analogia in bonam partem**, che riguarda esclusivamente le norme di favore.

Essa, tuttavia, deve essere contenuta entro **tre limiti**:

- le due fattispecie devono necessariamente avere l’*eadem ratio*;
- anche le disposizioni a favore del reo devono rispettare il principio di tassatività, presentando un adeguato grado di determinatezza che ne circoscriva la *ratio* e consenta la puntuale individuazione del rapporto di similitudine;
- ai sensi del già richiamato ART. 14 DISP. PREL. C.C., non è ammessa l’analogia per le norme eccezionali.

L’analogia sarà preclusa per le scriminanti previste dalla legge nella loro massima portata logica (ARTT. 53 E 54 C.P.), nonché per le cause di esclusione e di estinzione della punibilità, in quanto eccezionali.

7. D) Principio di irretroattività.

ART. 11, COMMA 1, DISP. PREL. C.C., **Efficacia della legge nel tempo**: “*La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo*”.

→ La richiamata disposizione sancisce il principio di irretroattività, in virtù del quale la legge può regolare solamente casi e situazioni giuridiche sviluppatasi in un momento successivo rispetto alla sua emanazione.

Poiché il predetto principio **non assume rango costituzionale**, è ammessa, quantomeno in linea teorica, la possibilità che la legge attribuisca espressamente a un determinato atto efficacia retroattiva.

Peraltro, il diritto penale è regolato da un'autonoma disciplina, che si muove su due distinti piani:

- **sul piano sovranazionale**: il principio di irretroattività riguarda espressamente le disposizioni più sfavorevoli; in tal senso:
 - ART. 7, **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**;
 - ART. 15, **COMMA 1, Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici**;
 - ART. 49, **COMMA 1, Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.**;
- **sul piano nazionale**: le norme di riferimento sono:
 - ART. 25, **COMMA 2, COST.**;
 - ART. 2 C.P., **Successione di leggi penali**;
 - ART. 200 C.P., **Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone**.

In particolare, in virtù del disposto normativo di cui all'ART. 25, COMMA 2, COST., secondo il quale *“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”*, il principio di irretroattività della legge penale **assume rango costituzionale** e costituisce uno dei principi generali del diritto.

Occorre, ora, analizzare l'ART. 2 C.P., il quale si occupa di regolare la successione di leggi penali nel tempo, avendo riguardo a tutte le ipotesi che possano derivare da tale fenomeno:

ART. 2, COMMA 1, C.P.: *“Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”*.

Riguarda l'ipotesi di **nuova incriminazione**: il fatto, penalmente irrilevante nel tempo in cui è stato commesso, viene successivamente qualificato come reato, a seguito dell'intervento di una nuova legge che introduca una nuova fattispecie criminosa, ovvero mediante l'ampliamento della portata di una preesistente norma incriminatrice.

→ In tale ipotesi, **divieto di retroattività della norma successiva**: riprende il principio generale ex Art. 25, comma 2, Cost.

Esempio:

ART. 615-bis C.P., **Interferenze illecite nella vita privata**, introdotto *ex novo* dalla l. 8 aprile 1974, n. 98.

ART. 2, COMMA 2, C.P.: *“Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”*.

Regola la c.d. **abolitio criminis**: specularmente opposta rispetto al fenomeno precedentemente esposto, concerne un fatto che, nel momento in cui è stato commesso, costituiva reato, ma che ora non lo è più. Riguarda, dunque, l'abrogazione della norma penale incriminatrice, intesa:

- sia come **abrogazione integrale**: il fatto cessa di essere reato;
- sia come **depenalizzazione**: il fatto non è più qualificato come reato, ma costituisce un illecito amministrativo;

Esempio:

esempi del primo tipo sono gli ARTT. 341, 657, 662, 670, 726 C.P., ecc.; esempi di norme depenalizzate sono, invece, gli ARTT. 498, 724 C.P.

→ In presenza di tali ipotesi, **principio della retroattività della norma abrogatrice**.

Si verifica il fenomeno del c.d. **travolgimento del giudicato**, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti, nel caso in cui sia stata già pronunciata **sentenza irrevocabile di condanna**; sotto il profilo processuale: rif. incidente di esecuzione ex ART. 673 C.P.P.

ART. 2, COMMA 4, C.P.: *“Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.*

Si riferisce all'ipotesi di **leggi modificative**: la disciplina del fatto, già costituente reato e che rimane tale, viene modificata da una successiva legge, che la aggrava o che la attenua.

→ Vigé il **principio dell'applicabilità della legge più favorevole**, salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile.

ART. 2, COMMA 3, C.P.: *“Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135”.*

Tale comma è stato aggiunto dall'Art. 14, l. 24 febbraio 2006, n. 85, e disciplina l'ipotesi in cui un fatto di reato, precedentemente sanzionato con una pena detentiva e per il quale sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, a seguito di una nuova legge, intervenuta dopo il passaggio in giudicato della predetta sentenza, venga punito esclusivamente con la pena pecuniaria.

→ Seppure sia già intervenuta una sentenza irrevocabile, **la pena detentiva dovrà essere convertita in pena pecuniaria: deroga al limite dell'irrevocabilità della sentenza di cui all'Art. 2, comma 4, c.p.**

La disciplina sinora esposta sembrerebbe doversi applicare anche alle ipotesi di decadenza o mancata ratifica di decreto legge, ovvero nel caso di decreto legge convertito con emendamenti.

L'ultimo comma dell'Art. 2 c.p. dispone invero:

ART. 2, COMMA 6, C.P.: *“Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti”.*

Pertanto, la **sentenza n. 51/1985 della Corte Cost.** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Art. 2, comma 6, c.p., nella parte in cui rende applicabili, alle ipotesi da esso previste, le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del medesimo articolo: a seguito di tale pronuncia, quindi, la disciplina precedentemente esposta non si applica in caso di decadenza e mancata ratifica di decreto legge, ovvero nel caso di decreto legge convertito in legge con emendamenti.

Infine, per espressa disposizione normativa (**ART. 2, COMMA 5, C.P.**), tale disciplina non si applica neanche alle leggi temporanee o eccezionali, in ragione della loro particolare natura. Invero, la vigenza delle leggi eccezionali dipende dalla sussistenza di specifiche situazioni attuali — appunto, eccezionali — al cessare delle quali viene meno anche la legge che le regola.

Esempio:

stato di guerra, ma anche alluvioni, epidemie, ecc.

Alla luce di quanto finora osservato, sembrerebbero sorgere dei contrasti tra l'Art. 2 c.p. e l'Art. 25, comma 2, c.p.: difatti, il primo, ai commi 2, 3 e 4, sancisce la retroattività della norma penale, la quale, come già evidenziato, è invece esclusa dalla norma costituzionale.

Occorre, peraltro rilevare che il principio di irretroattività della norma costituisca un corollario del superiore principio di legittimità, e che, in quanto tale, rinvenga la sua *ratio* nel *favor libertatis*: quest'ultimo viene assicurato mediante l'irretroattività della norma penale incriminatrice; a contrario, deve, quindi, ammettersi la retroattività della norma più favorevole.

8. In particolare: successione di leggi penali e misure di sicurezza.

Il più volte richiamato ART. 25, COMMA 2, COST. si riferisce genericamente a una legge che imponga una “punizione” (*“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge (...)”*).

Poiché le misure di sicurezza determinano anch'esse una “punizione”, dovendo intendersi come sanzioni penali, dovrà applicarsi anche a queste il principio di irretroattività della legge penale.

Peraltro, l'ART. 200 C.P. sembrerebbe sconfessare quanto appena affermato:

- il **primo comma**, sancisce, invero, la regola del *tempus regit actum*, disponendo che *“le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione”*;
- il **secondo comma** prevede, invece, che *“se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione”*.

→ Ai sensi della norma testé richiamata, dunque, da un lato, sarà possibile applicare una misura di sicurezza anche laddove, al momento della commissione del reato (o del quasi reato), la stessa non fosse prevista; dall'altro, al fine di stabilire la disciplina a questa applicabile, dovrà aversi riguardo al tipo e alle modalità di applicazione vigenti non già al momento della commissione del reato (o del quasi reato), bensì al momento della sua applicazione, a prescindere dal fatto che queste siano più o meno favorevoli rispetto alle precedenti disposizioni.

● **PROBLEMA:** la retroattività disciplinata ex Art. 200 c.p. sembrerebbe contrastare con l'irretroattività sancita dall'Art. 25, comma 2, Cost.

Peraltro, giova rilevare che le anzidette norme disciplinino due distinte situazioni:

- la **norma costituzionale** concerne l'irretroattività della misura di sicurezza quando essa riguardi un fatto originariamente non previsto come reato;
- l'**ART. 200 C.P.**, invece, attiene alla retroattività della norma riguardante le modalità di esecuzione della misura di sicurezza, ed è giustificata dal fatto che la stessa non sia finalizzata a sanzionare il reato, bensì lo **stato di pericolosità sociale del soggetto**, che deve ritenersi **“attuale” al momento dell'applicazione della misura**.

FRASEOLOGIA

- 1 Il principio di legalità prevede che nessuno possa essere punito se non per un fatto previsto tassativamente ed espressamente come reato da una norma preesistente rispetto al compimento di tale fatto.

- 2 Secondo il principio di materialità, il reato deve consistere necessariamente in una condotta umana, attiva od omissiva, che assuma rilevanza nel mondo esteriore attraverso una sua corporeità, non potendo sanzionarsi il mero pensiero colpevole.

- 3 In ossequio al principio di offensività, è possibile applicare una sanzione penale solo qualora sia stata cagionata un'offesa a un bene giuridico, mediante una lesione dello stesso, ovvero attraverso l'esposizione di questo a pericolo, quando ritenuta sufficiente.

- 4 Il principio di colpevolezza, sancito dall'Art. 27, comma 1, Cost., consente di configurare una responsabilità penale solo a condizione che tutti gli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore del fatto posto in essere dal soggetto agente siano a lui soggettivamente riconducibili, in quanto sorretti da dolo o da colpa.

- 5 Perché un soggetto possa essere ritenuto imputabile *ex art. 85 c.p.*, occorre che sussista, nei suoi confronti, sia la capacità di intendere che quella di volere.

- 6 Il vizio di mente, sia esso totale o parziale, deve essere accertato attraverso una perizia psichiatrica.

- 7 Il principio di riserva di legge conferisce il monopolio normativo penale al potere legislativo, sottraendolo al potere esecutivo, e implica il divieto di punire una data condotta come reato, in assenza di una legge scritta preesistente che lo configuri come tale, prevedendone la relativa sanzione.

- 8 Il principio di tassatività riguarda la tecnica di formulazione del precetto penale e impone al legislatore di determinare con precisione la fattispecie criminosa, attraverso l'utilizzo di espressioni univoche, che descrivano fatti accertabili empiricamente, al fine di individuare tassativamente quali condotte assumano rilevanza penale e, per converso, quali debbano essere considerate lecite.

- 9 Attraverso il procedimento dell'analogia, ammesso dalla dottrina esclusivamente in caso di *analogiam in bonam partem*, una determinata ipotesi, non espressamente disciplinata dalla legge, viene regolata da una norma riguardante un'ipotesi simile, ovvero da un principio generale dell'ordinamento.

- 10 In virtù del principio di irretrattività, la legge può regolare solamente casi e situazioni giuridiche sviluppatasi in un momento successivo rispetto alla sua emanazione.

DIZIONARIO GIURIDICO

A

- **ACTIO LIBERA IN CAUSA** (ARTT. 87, 92, COMMA 2, 93 C.P.): con tale espressione si intende il caso in cui il soggetto agente si ponga volontariamente in uno stato di incapacità di intendere e di volere, al fine di commettere un fatto di reato, ovvero per prepararsi una scusa per il compimento dello stesso. Tale ipotesi costituisce una deroga alla disciplina ex Art. 85 c.p.: sebbene l'agente non sia imputabile, mediante una finzione giuridica sarà comunque possibile riconoscere nei suoi confronti una responsabilità penale, dovendo valutarsi la capacità di intendere e di volere del reo non già nel momento in cui abbia posto in essere il fatto di reato, bensì quando si sia posto nello stato di incapacità da lui preordinato (es.: Tizio assume una notevole quantità di sostanze alcoliche al fine di allentare i propri freni inibitori, per poi uccidere il rivale in amore Caio).

- **ANALOGIA** (ART. 12, 14 DISP. PREL. C.C.): procedimento che consente di colmare le lacune normative applicando a un caso concreto, non espressamente regolato dalla legge, la disciplina prevista con riferimento a un'ipotesi simile, ma comunque differente (c.d. *analogia legis*), ovvero un principio generale dell'ordinamento (c.d. *analogia iuris*). L'Art. 14 disp. prel. c.c. vieta il ricorso all'analogia con riferimento alle leggi penali; peraltro, deve ritenersi vietata la sola analogia *in malam partem*, dovendo, invece, ammettersi quella *in bonam partem* (es.: ai sensi dell'Art. 52 c.p., può riconoscersi la legittima difesa "anticipata", quindi pur in assenza dell'attualità del pericolo, a favore di Tizio, vittima di un sequestro di persona, il quale, per poter fuggire, uccide il suo carceriere Caio, avendo saputo che a breve sarebbe stato ucciso dai suoi sequestratori, furiosi per non aver ricevuto il riscatto richiesto).

C

- **CAPACITÀ D'INTENDERE** (ART. 85, COMMA 2, C.P.): capacità del soggetto di conoscere e comprendere la realtà esterna, nonché il valore sociale delle proprie azioni e le conseguenze che possono derivare dalle stesse.

- **CAPACITÀ DI VOLERE** (ART. 85, COMMA 2, C.P.): capacità del soggetto di determinarsi in modo autonomo e di controllare i propri impulsi, orientando finalisticamente le proprie condotte.

I

- **IMPUTABILITÀ** (ARTT. 85 ss. C.P.): presupposto perché possa sussistere la responsabilità penale. Elementi essenziali dell'imputabilità sono la capacità d'intendere e di volere. Cause che incidono sull'imputabilità: rif. ARTT. 88 ss. C.P.

P

- **PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA** (ART. 27, COMMA 1, COST.): detto anche "principio di personalità della responsabilità penale", è sancito dall'Art. 27, comma 1, Cost., secondo il quale "*la responsabilità penale è personale*"; ne deriva che tutti gli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore del fatto posto in essere dal soggetto agente debbano essere a lui soggettivamente riconducibili, ossia a lui rimproverabili.

- **PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ** (ART. 25, COMMA 2 COST., ART. 2 C.P.): rappresenta un corollario del principio di legalità; in virtù del principio di irretroattività, la legge può regolare solamente casi e situazioni giuridiche sviluppatisi in un momento successivo rispetto alla sua emanazione. L'Art. 2 c.p. disciplina tre distinte ipotesi di successione di legge penale nel tempo: a) in caso di nuova incriminazione (comma 1), è previsto il divieto di retroattività della norma successiva; b) in presenza di una *abolitio criminis*, consistente nell'abrogazione di una fattispecie criminosa, ovvero nella sua depenalizzazione (comma 2), vige il principio della retroattività della norma abrogatrice; 3) qualora la nuova legge modifichi la precedente disciplina (comma 4), troverà applicazione la norma più favorevole, purché non sia intervenuta sentenza irrevocabile. Il comma 3 dell'Art. 2 c.p., inserito con la successiva l. n. 85/2006, costituisce una deroga all'irrevocabilità della *res iudicata*, prevista dal comma 4, e consente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria quando la stessa sia stata irrogata con sentenza passata in giudicato per un

fatto per il quale, successivamente a tale sentenza, a seguito di una nuova norma, sia prevista la sola pena pecuniaria. La disciplina sinora esposta non si applica, invece, alle leggi temporanee o eccezionali, per ragioni logiche connesse alla loro particolarità (Art. 2, comma 5, c.p.), nonché in caso di decadenza e mancata ratifica di decreto legge, ovvero nel caso di decreto legge convertito in legge con emendamenti (a seguito della sentenza n. 51/1985 della Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Art. 2, comma 6, c.p., nella parte in cui rende applicabili, alle ipotesi da esso previste, le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del medesimo articolo).

• **PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ E MISURE DI SICUREZZA (ART. 25, COMMA 2, COST.; ART. 200 C.P.):** in tema di misure di sicurezza, in applicazione dell'Art. 25, comma 2, Cost., queste non potranno applicarsi a un fatto che, nel momento in cui sia stato commesso, non costituiva reato; peraltro, ai sensi dell'art. 200 c.p., sarà possibile applicare una misura di sicurezza a un fatto previsto fin dal momento della sua commissione come reato, seppure a quel tempo non fosse ancora prevista l'applicabilità della misura. Ciò in quanto l'istituto *de quo*, a differenza delle pene, non mira a punire il fatto di reato, bensì a porre rimedio allo di pericolosità sociale, che deve essere "attuale" al momento dell'applicazione della misura.

• **PRINCIPIO DI LEGALITÀ (ART. 25, COMMA 2 e 3, COST.; ART. 1 C.P.; ART. 199 C.P.; ART. 14, DISP. PREL. C.C.):** espressione del brocardo latino *nullum crimen, nulla poena sine lege*; ai sensi di tale principio, di rango costituzionale, nessuno può essere punito se non per un fatto previsto tassativamente ed espressamente come reato da una norma preesistente rispetto al compimento di tale fatto. Da tale principio derivano quattro corollari: a) principio di riserva di legge penale; b) principio di tassatività; c) principio del divieto di analogia; d) principio di irretroattività.

• **PRINCIPIO DI MATERIALITÀ:** non espressamente sancito dalla Costituzione, ma ricavabile dal riferimento al "fatto commesso" di cui all'Art. 25, comma 2, Cost.; è sintetizzato nei brocardi latini *cogitationis poenam nemo patitur*, ovvero *nullum crimen sine actione*; secondo tale principio, il fatto di reato presuppone necessariamente una condot-

ta umana, attiva od omissiva, che assuma rilevanza nel mondo esteriore attraverso una sua corporeità, non potendo essere sanzionato il mero pensiero colpevole (es.: Art. 115, comma 1, c.p.: il mero accordo per la commissione di un reato non assume alcuna rilevanza penale, salvo che la legge disponga diversamente).

• **PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ:** ricavabile a contrario dall'Art. 49, comma 2, c.p., riguardante il reato impossibile; secondo tale principio, è possibile applicare una sanzione penale esclusivamente quando sia stata cagionata un'offesa a un bene giuridico, attuata attraverso una lesione dello stesso, ovvero mediante l'esposizione di questo a pericolo, quando ritenuta sufficiente.

• **PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE (ART. 25, COMMA 2 COST.; ART. 1, C.P.):** costituisce un corollario del principio di legalità ed è sintetizzato nel brocardo latino *nullum crimen, nulla poena sine lege poenali scripta*; sancisce il monopolio normativo penale del potere legislativo, sottraendolo al potere esecutivo, e implica il divieto di punire una data condotta come reato, in assenza di una legge scritta preesistente che lo configuri come tale, prevedendone la relativa sanzione. Secondo la dottrina maggioritaria, si tratta di riserva di legge tendenzialmente assoluta: in virtù di tale interpretazione, deve ammettersi il rinvio a fonti sublegislative limitatamente a mere specificazioni tecniche, concernenti singoli elementi della fattispecie di reato già individuati dalla legge. Alla stregua di quanto appena osservato, deve ammettersi la legittimità costituzionale del ricorso alle norme penali in bianco e del c.d. rinvio fisso.

• **PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ (ART. 1 C.P.):** costituisce un corollario del principio di legalità ed è espresso dal brocardo latino *nullum crimen sine lege poenali scripta et stricta*; impone al legislatore di formulare il precetto penale con precisione, mediante l'impiego di espressioni univoche, che descrivano fatti accertabili empiricamente, al fine di individuare tassativamente i confini tra ciò che costituisce reato e ciò che non assume rilevanza penale. La finalità perseguita è quella di assicurare il maggior grado di certezza possibile nell'interpre-

tazione della norma: ciò si realizza attraverso concetti descrittivi – attinenti alla realtà empirica e all'esperienza sensibile –, ovvero normativi – giuri-

dici o extragiuridici –, che possono essere rigidi o elastici. Sono, invece, esclusi i concetti vaghi o indeterminati.

DOMANDE E RISPOSTE

1) Quali sono i requisiti dell'imputabilità?

Ai sensi del primo comma dell'Art. 85 c.p., un fatto di reato può essere attribuito al suo autore solo nel caso in cui questi, nel momento in cui ha agito, era imputabile, ossia capace di intendere e di volere. Mentre la capacità di intendere riguarda l'attitudine del soggetto agente a comprendere il significato di quanto posto in essere, nonché le conseguenze della sua azione e il disvalore della stessa, la capacità di volere attiene, invece, alla sua capacità di autodeterminarsi liberamente e di dominare i propri impulsi ad agire. Ai fini dell'imputabilità del soggetto agente, occorre che entrambi i requisiti sussistano contemporaneamente; in difetto di uno di essi, questi dovrà essere ritenuto incapace e, pertanto, non potrà essergli ascritta alcuna responsabilità penale.

2) Che differenza sussiste tra il vizio totale e parziale di mente?

È ravvisabile un vizio totale di mente in colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era affetto da qualsivoglia malattia di tipo psichico, ovvero da un disturbo della personalità, seppure non inquadrato in alcuna classificazione nosografica, che siano stati tali da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere di questi. Al contrario, nel vizio parziale di mente l'infermità non esclude completamente la capacità di intendere e di volere del soggetto agente, ma la limita in modo serio. In ragione di tale distinzione, solo nel caso di vizio totale di mente il soggetto agente andrà esente da responsabilità penale, potendo questa essere, invece, ravvisata in capo al soggetto affetto da vizio parziale di mente, a cui potrà essere peraltro riconosciuta dal giudice una diminuzione di pena. In entrambi i casi, sarà possibile applicare al soggetto agente una misura di sicurezza: segnatamente, il soggetto affetto da vizio totale di mente potrà essere sottoposto al ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, oggi sostituito dalle Rems, mentre in caso di vizio parziale di mente, sussistendone i presupposti, potrà disporsi la misura di sicurezza ex Art. 219 c.p.

3) Cos'è l'analogia e quando è ammessa dall'ordinamento penale?

L'analogia è il procedimento che consente di colmare le lacune normative applicando a un caso concreto, non espressamente regolato dalla legge, la disciplina prevista con riferimento a un'ipotesi simile, ma comunque differente (c.d. *analogia legis*), ovvero un principio generale dell'ordinamento (c.d. *analogia iuris*). Nonostante l'Art. 14 disp. prel. c.c. vieti il ricorso all'analogia con riferimento alle leggi penali, secondo la dottrina prevalente deve ritenersi vietata la sola analogia in *malam partem*, avente ad oggetto le norme penali incriminatrici o punitive, dovendo, invece, ammettersi quella in *bonam partem*, che riguarda esclusivamente le norme di favore.

4) In cosa consiste il principio di legalità e quali sono i suoi corollari?

Il principio di legalità, di rango costituzionale, sancisce che nessuno possa essere punito se non per un fatto previsto tassativamente ed espressamente come reato da una norma preesistente rispetto al compimento di tale fatto. Esso risponde all'esigenza di temperare l'eccessiva durezza del sistema sanzionatorio penale, da un lato, garantendo pene più miti, dall'altro, limitando la potestà punitiva dello Stato, al fine di sottrarre il cittadino a un potere esecutivo e giudiziario arbitrario.

Da tale principio derivano quattro importanti corollari, i primi dei quali rappresentano un limite per il legislatore, mentre i restanti limitano l'attività del giudice: il principio di riserva di legge penale, il principio di tassatività, il principio del divieto di analogia e il principio di irretroattività della legge.

5) Il principio di riserva di legge deve essere inteso in senso assoluto o relativo?

Inizialmente, la riserva di legge veniva intesa in senso relativo, in quanto si ammetteva che il legislatore potesse limitarsi a individuare le linee fondamentali da seguire nella disciplina di una data fattispecie, lasciando all'amministrazione il compito di completarla. Successivamente, la dottrina ha fornito un'interpretazione maggiormente coerente con la finalità garantista perseguita dal principio di riserva di legge, sostenendo che questa debba essere considerata assoluta: solo la legge può disciplinare la materia "riservata", dovendo escludersi qualsiasi fonte sublegislativa.

La rigidità di tale interpretazione è stata, peraltro, temperata dalla concezione prevalente di riserva di legge tendenzialmente assoluta: ferma restando la competenza esclusiva del potere legislativo in ordine alle scelte di fondo concernenti le norme incriminatrici, l'interpretazione de qua consente il rinvio a fonti sublegislative limitatamente a mere specificazioni a carattere tecnico, riguardanti singoli elementi della fattispecie di reato già individuati dalla legge. Per contro, perché possa considerarsi soddisfatto il principio di legalità, è necessario che la legge dello Stato indichi con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena.

Per prepararti al meglio, segui anche le lezioni contenute all'interno dei nostri e-learning.



elearning.gffformazione.it

Ogni lezione è anche un file audio, scaricabile e fruibile da smartphone per approfondire ovunque e in ogni momento le materie oggetto del concorso.

Nella G.U. 30 marzo 2021, n. 25 è stato pubblicato il bando di concorso per 130 **COMMISSARI** della **POLIZIA DI STATO**.

Giuffrè Francis Lefebvre ti accompagna nella preparazione con la nuova collana dedicata ai **Concorsi**: contenuti d'autore messi a punto da **esperti** nella **formazione** per esami e concorsi.

Nel manuale sono trattate, con un **linguaggio chiaro ed immediato**, le materie oggetto della **prova preselettiva**.

Ogni materia si compone di una prima **parte teorica**, arricchita da **FRASEOLOGIA, DIZIONARIO GIURIDICO, DOMANDE E RISPOSTE** e **SCHEMI RIEPILOGATIVI**.

In aggiunta, l'estensione online con: **QUIZ** a risposta multipla, indispensabili per un rapido **ripasso** e per **testare la preparazione**; **aggiornamenti** e **approfondimenti** su tutte le materie.

ALBERTO FILIPPINI Avvocato cassazionista, responsabile dei corsi di formazione Abclex.

Per restare sempre aggiornato sul concorso e scoprire contenuti a te dedicati vai su www.praticantieconcorsi.it

Per prepararti al meglio, segui anche le lezioni contenute all'interno dei nostri e-learning.



elearning.gfformazione.it.

Ogni lezione è anche un file audio, scaricabile e fruibile da smartphone per approfondire ovunque e in ogni momento le materie oggetto del concorso.

€ 35,00
024213584

ISBN 978-88-28-83389-5

9 788828 833895